

QUESTIONI APERTE

Sentenza di assoluzione

La decisione

Sentenza di assoluzione - Appello ai soli effetti civili - Overturning sfavorevole - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - prova dichiarativa (C.p.p. artt. 576, 603, co. 3-bis).

Il giudice di appello che, a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile, riformi in senso sfavorevole la sentenza assolutoria di prime cure, condannando l'imputato agli effetti civili sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale.

Giudizio di legittimità - Omessa rinnovazione obbligatoria - Annullamento con rinvio al giudice civile - Azione civile nel processo penale (C.p.p. 603, co. 3-bis, 622).

In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile avverso la pronuncia di proscioglimento resa in primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza aver proceduto alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.

CASSAZIONE PENALE, SECONDA SEZIONE, 4 novembre 2021 (ud. 6 ottobre 2021) - GALLO, *Presidente* - CIANFROCCA, *Relatore* - Giorgino e Latino, *ri-correnti*.

La rinnovazione obbligatoria dell'istruttoria dibattimentale in appello anche a seguito di impugnazione della parte civile

L'autore analizza una recente sentenza della Seconda Sezione penale della Suprema Corte riguardante il tema della rinnovazione obbligatoria dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello a seguito di impugnazione della sola parte civile.

In un secondo momento la riflessione si sofferma sulla tipologia di giudizio che si viene a creare a seguito dell'annullamento con rinvio adottato proprio in ragione dell'omessa rinnovazione.

The obligatory renewal of the hearing investigation on appeal also following an appeal by the civil party

The author analyzes a recent sentence of the second criminal section on the subject of the obligatory renewal of the trial in the appeal judgment following an appeal by the civil party only.

Secondly, the reflection focuses on the type of judgment that is created following the annulment with postponement adopted precisely for the omitted renewal.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La vicenda processuale. - 3. L'analisi dell'istituto: un obbligo non del tutto vincolante. - 4. Il giudice del(l'atipico) rinvio. - 5. Considerazioni conclusive: il comma 3-bis sedotto e abbandonato.

1. *Premessa.* La nota, prendendo spunto da una recentissima pronuncia della Seconda sezione penale del giudice di legittimità, prende in esame un'altra sfaccettatura della rinnovazione "obbligatoria" dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello; istituto da sempre al centro di grande dibattito e che ha sollecitato le più disparate considerazioni da parte della dottrina¹. La tema-

¹ La letteratura è stata fluente sull'argomento: AIUTI, *La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e il libero convincimento del giudice di appello*, in *Cass. Pen.*, 2014, 3963 ss.; Id., voce *Appello (rinnovazione del dibattimento in)*, in *Dig. Pen.*, 2018, 9 ss.; ALGERI, *Il nuovo volto dell'appello tra obbligo di rinnovazione istruttoria e dovere di motivazione "rafforzata"*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 388 ss.; BELLINO, *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel rito ordinario*, in *La prova nel giudizio di appello*, a cura di Iandolo, Torino, 2018, 71 ss.; BELLUTA, *La rinnovata disciplina della inammissibilità delle impugnazioni*, in www.laegislazionepenale.eu; BIONDI, *Tanto tuonò che piovve! La prima condanna all'Italia da parte della Corte Edu in tema di overturning sfavorevole in appello: una sentenza (quasi) annunciata*, in *Cass. Pen.*, 2017, 4556 ss.; BONZANO, *Le Sezioni Unite Pavan e la morte di un dogma: il contraddittorio per la prova spazza via la neutralità della perizia*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 822 ss.; CAPONE, *Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, a cura di Bargis - Belluta, Torino, 2018, 53 ss.; Id., *La riassunzione delle prove dichiarative e la riforma della decisione in appello*, in *Dir. pen. cont.*, 9 ottobre 2018, 6 ss.; CHINNICI, *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello*, in *Cass. Pen.*, 2012, 3159 ss.; *passim* Ead., *Verso il "giusto processo" d'appello: se non ora quando? Dalla irriducibile staticità nello ius positum italiano al dinamismo cognitivo nel "diritto vivente" europeo*, in questa *Rivista*, 2012, 3, 1 ss.; DANIELE, *Norme processuali convenzionali e margine di apprezzamento nazionale*, in *Cass. Pen.*, 2015, 1700 ss.; DE CARO, *Riflessioni sulla legittimità costituzionale dell'appello alla vigilia del dibattito parlamentare sulla riforma di parte del processo penale*, in questa *Rivista*, 2020, 2, 4 ss.; Id., voce *Impugnazioni (dopo la riforma Orlando)*, in *Dig. disc. pen.*, 2018, 11 ss.; DELL'ANNO, *La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello*, in *La riforma delle impugnazioni penali*, a cura di Ranaldi, Pisa, 2019, 187 ss.; *passim* FIANDANESE, *La rinnovazione del dibattimento in appello alla luce delle modifiche normative e dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite Dasgupta, Patalano, Troise*, in *Dir. pen. con.*, 18 luglio 2018, 1 ss.; FIORIO, *Il diritto al controllo e la riforma della sentenza di assoluzione*, in *Regole europee e processo penale*, Chinnici - Gaito, Padova, 2018, 312 ss.; *passim* GAETA, *Quando l'assoluzione viene riformata in condanna: le regole minime europee su prove e regole di giudizio nelle impugnazioni penali*, in questa *Rivista*, 2020, 3, 1 ss.; Id., *Rinnovazione istruttoria obbligatoria nel giudizio di rinvio dopo annullamento di sentenza d'assoluzione*, in questa *Rivista*, 2021, 1, 2 ss.; *passim* GAFFO, *Ancora alla ricerca di un passaggio a Nord-Ovest... oltre il giudizio di appello*, in questa *Rivista*, 2020, 3, 4 ss.; GARUTI, *Rinnovazione dell'istruttoria*, in *Osservatorio Corte di cassazione - Sezioni Unite*, *Dir. pen. proc.*, 2018, 741 ss.; *passim* GIUNCHEDI, *In claris non fit interpretatio. "Dan c. Moldavia 2" impone rinnovazioni effettive*, in questa *Rivista*, 2020, 3, 1 ss.; Id., *La Cassazione e la tela di Penelope, I giudici "guardiani" dell'equo processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 5, 48 ss.; Id., *Ulisse approda a Itaca. Le Sezioni unite impongono la rilevabilità di ufficio dell'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale*, in questa *Rivista*, 2016, 2, 2 ss.; Id., *Le regole di giudizio e le regole di esclusione*, in *Regole europee e processo penale*, Chinnici - Gaito, Padova, 2018, 295 ss.; LEO, *Nuove risposte della giurisprudenza di merito sulla rinnovazione "obbligatoria" dell'istruzione in appello*, in *Dir. pen. con.*, 2018, 2, 218 ss.; LUPARIA - BELLUTA, *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale fra legge e giurisprudenza: punti fermi... e non*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Canzio - Bricchetti, Milano,

tica in argomento ha fin da subito goduto di grande attenzione soprattutto in ragione dell'incessante susseguirsi di numerosi interventi giurisprudenziali, nazionali e sovranazionali, a partire dalla celebre decisione della Corte europea "Dan"², la quale ha condannato la Moldavia per la violazione dell'art. 6,

2019, 345 ss.; *passim* MANGIARACINA, *Dan v. Moldavia 2: la rinnovazione in appello tra itinerari sperimentati e cedimenti silenziosi*, in *questa Rivista*, 2020, 3, 1 ss.; MARANDOLA, *L'appello riformato*, Padova 2020, 159 ss.; MORI, *A volte ritornano: Dan contro Moldavia e il cortocircuito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, tra principi consolidati e nuove tentazioni cartolari*, in *Giur. pen.*, 2020, 12, 2 ss.; incidentalmente MUSCELLA, *Pretesa distonia "orizzontale" tra giudizi d'appello e rinnovazione dell'istruzione dibattimentale*, in *questa Rivista*, 2021, 2, 9; PASTA, *Il disagio dell'interprete innanzi alle norme Cedu La rinnovazione dell'istruttoria come condizione della riforma in appello di una sentenza di assoluzione*, in *questa Rivista*, 2017, 1, 7 ss.; POLIDORO, *Istruttoria dibattimentale nel processo di appello e rinnovazione delle dichiarazioni provenienti dalle fonti di prova tecnicamente qualificate: ipotesi e soluzioni*, in *questa Rivista*, 2018, 1, 9 ss.; PRESSACCO, *Principio di immediatezza e reformatio in peius tra Strasburgo e Roma*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017, 1552 ss.; RECHIONE, *La rivalutazione in appello della testimonianza "cartolare": la posizione della corte di Strasburgo e quella della Cassazione a confronto*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; *passim* SCACCIANOCE, *Riforma in peius della sentenza di assoluzione senza rinnovare la prova orale: una decisione che fa discutere*, in *questa Rivista*, 2013, 3, 1 ss.; SURACI, *Rinnovazione del dibattimento e lisonomia del giudizio di appello*, in *Il processo*, 2020, 127 ss.; TESORIERO, *La rinnovazione della prova dichiarativa in appello*, in *Dir. pen. con., riv. trim.*, 2014, 239 ss.; Id., *Luci e ombre della rinnovazione dell'istruttoria in appello per il presunto innocente*, in *Giust. pen.*, 2017, 79 ss.; *passim* Id., *Riforma della sentenza e riapertura dell'istruttoria in appello*, in *questa Rivista*, 2017, 2, 1 ss..

² Invero la sentenza Corte EDU, 5 luglio 2011, *Dan c. Moldavia*, non è stata la prima pronuncia sovranazionale ad orientarsi in tal direzione ma, grazie alla grande attenzione ricevuta dalla dottrina, era ed è sicuramente la più nota. Già nel lontano 1970 infatti, nella sentenza Corte EDU, 17 gennaio 1970, *Delcourt c. Belgio*, il giudice d'oltralpe statuiva che le garanzie dell'equo processo si sarebbero dovute applicare anche nei giudizi di impugnazione. Alcuni anni dopo è il turno della sentenza Corte EDU, 12 febbraio 1985, *Colozza c. Italia*, fondata del diritto dell'imputato di ottenere una corretta informazione in merito all'accusa a proprio carico, e vera e propria prima picconata al muro del processo contumaciale italiano, nonché presupposto per un'altra importante pronuncia, Corte EDU, 2 marzo 1987, *Monnell e Morris c. Regno Unito*, in cui si evidenziava l'importanza della presenza dell'imputato e conseguentemente la possibilità di rendere dichiarazioni nel corso del giudizio di appello. A seguire, la sentenza Corte EDU, 26 maggio 1988, *Ekbatani c. Svezia*, nella quale si evidenziava la necessità che imputato e querelante potessero essere di nuovo ascoltati nell'arco dell'istruzione probatoria in sede di impugnazione, soprattutto considerato che, nel caso di specie, la Corte d'appello svedese era competente anche in merito al fatto e invece si era limitata ad emettere una condanna sulla scorta di quanto già vagliato in primo grado e senza nemmeno celebrare una nuova udienza. Analogamente nella Corte EDU, 18 maggio 2004, *Destrehem c. Francia*, la Corte aveva rinvenuto una violazione dell'art. 6, § 1 e § 3, lett. d), C.E.D.U. nell'emanazione di una sentenza di condanna in appello dell'imputato assolto in primo grado, sulla base della sola rivalutazione contraria delle deposizioni a discarico rese innanzi al giudice di prime cure e senza accogliere la richiesta difensiva di nuova prova testimoniale. I giudici di Strasburgo, richiamando a supporto la propria Corte EDU, 7 luglio 1989, *Bricmont c. Belgio*, hanno ricordato che, «per quanto al giudice nazionale sia riconosciuto il potere di decidere sull'opportunità di citare un testimone... delle circostanze eccezionali potrebbero condurre la Corte a concludere che la

par. 1, C.E.D.U., fino ad arrivare alle quattro pronunce delle Sezioni unite (ricorrenti Dasgupta, Patalano, Troise e Pavan³) ed il contestuale intervento del legislatore che con la L. 23.6.2017, n. 103, in ossequio al disposto giurisprudenziale ha inserito all'interno dell'art. 603 c.p.p. il comma 3-*bis*; *novum* legislativo che ha suscitato non poco clamore che però, come si vedrà, si può ritenere se non azzerato quantomeno ridimensionato dal progetto di riforma del processo penale⁴.

Nel caso di specie la pronuncia annotata presta il fianco all'analisi della peculiare casistica in cui sia la sola parte civile a proporre appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado e quindi del possibile configurarsi, anche in situazioni processuali di tal guisa, dell'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in capo al giudice di seconde cure che intenda operare l'*overturning* sfavorevole della sentenza assolutoria resa in primo grado, condannando l'imputato in forza di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva.

mancata audizione di un testimone possa integrare una violazione dell'art. 6». Menzione particolare merita poi la condanna inflitta all'Italia nell'ambito della decisione Corte EDU, 13 ottobre 2005, Bracci c. Italia, in cui il ricorrente veniva condannato sulla base della mera lettura delle dichiarazioni rese dalle persone offese alla polizia giudiziaria. In quell'occasione dalla difesa dell'imputato veniva ravvisata una lesione del diritto alla prova sotto un duplice profilo, prima di tutto per l'impossibilità di escutere i testimoni a carico, ed in secondo luogo per il fatto che, sia nel giudizio di appello che in quello di revisione, all'imputato era stato negato il diritto alla prova del d.n.a.. I giudici della Corte Europea hanno accolto solo la prima delle due tesi poc'anzi addotte, escludendo una violazione del testo convenzionale per quanto riguarda la seconda, sulla base della precedente mancata richiesta della prova del d.n.a. nel corso del dibattimento di primo grado anche alla luce della peculiare configurazione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, chiarendo nello specifico che «nell'ordinamento italiano, l'ammissibilità di prove nuove in appello rivesta un carattere eccezionale, dovendo essere disposta solamente nel caso in cui il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti» e cioè a dire che il peso della prova in questione sull'accusa mossa al ricorrente non influisce sulla compatibilità con l'art. 6 C.E.D.U. in caso di un suo mancato esperimento. Tale orientamento suscita molta perplessità soprattutto se si pensa al fatto che il diritto alla prova contraria gode di indubbia copertura convenzionale. Fino ad arrivare alla sentenza Corte EDU, 27 gennaio 2007, Popovici c. Moldavia, in cui il ricorrente, dopo essere stato assolto dal giudice di prime cure, veniva condannato dalla Corte Suprema moldava alla pena della reclusione perpetua, senza nemmeno essere stato ascoltato personalmente dal collegio decidente e soprattutto senza aver assunto alcun elemento probatorio nel contraddittorio tra le parti nel corso del giudizio di secondo grado.

³ Cass., Sez. un., 28 aprile 2016, Dasgupta in *Mass. Uff.*, n. 267492; Id., Sez. un., 19 gennaio 2017, Patalano, *ivi*, n. 269787; Id., Sez. un., 21 dicembre 2017, Troise, *ivi*, n. 272430; Id. Sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan, *ivi*, n. 275112.

⁴ L. 27 settembre 2021, n. 134.

2. *La vicenda processuale.* Ai fini di una miglior comprensione degli argomenti che si andranno via via ad affrontare è doveroso ripercorrere brevemente i tratti salienti della vicenda processuale in commento. Nel caso di specie, in una vicenda processuale per reati economici occorsa in ambito lavorativo, il Tribunale di Lecce aveva prosciolto gli imputati, l'amministratore unico e il direttore dei lavori di una delle società coinvolte nei fatti contestati, dall'accusa di appropriazione indebita aggravata. Avverso tale decisione aveva proposto appello la sola parte civile. La Corte di appello di Lecce ha ritenuto di riformare la sentenza di primo grado, optando per l'*overturning* sfavorevole della pronuncia di proscioglimento resa in prima istanza, condannando gli imputati ai soli effetti civili ed al conseguente risarcimento dei danni.

Gli imputati, dal canto loro, impugnavano tale decisione, proponendo ricorso per Cassazione ed adducendo tra i vari motivi, la violazione di legge in relazione all'art. 603, co. 3-*bis*, c.p.p. per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel corso del giudizio di appello, soprattutto in considerazione delle ragioni che avevano portato all'opposto esito avuto in primo grado, tutte riguardanti una diversa valutazione della prova dichiarativa.

Il Supremo Consesso accogliendo la tesi dei ricorrenti spiegava che nel caso in esame la Corte d'appello era pervenuta all'opposto approdo sulla base di una diversa complessiva rivalutazione degli apporti probatori propalati in sede di primo giudizio. Pertanto, il giudice di legittimità, all'uopo, richiamando a supporto i principi già espressi dalle Sezioni unite "Dasgupta"⁵ nonché quelli recentemente espressi dalle Sezioni unite "Cremonini"⁶, ha ritenuto viziato l'operato del giudice di secondo grado che ha effettuato l'*overturning* sfavorevole della sentenza assolutoria, seppur ai soli effetti civili, senza dar luogo all'istruttoria dibattimentale, fondandosi sulla rilettura *sic et simpliciter* di quanto già in atti.

⁵ A suo tempo già Cass., Sez. un., 28 aprile 2016, Dasgupta, cit., aveva stabilito che: «il giudice di appello che riformi, quand'anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio».

⁶ Cass., Sez. un., 28 gennaio 2021, Cremonini, in *Mass. Uff.*, n. 281228.

Nello specifico la Corte di appello «è intervenuta sulla scorta di una valutazione diversa delle prove dichiarative che, come è fisiologico, sono state giudicate alla luce della loro coerenza o meno con elementi esterni quali, in particolare, le prove documentali che, nella economia della decisione, sono state oggetto di valutazione sia in sé ma, anche, quali elementi di conforto all'una o all'altra delle opposte versioni propinate dai testi che hanno rappresentato senza dubbio il nucleo centrale e decisivo della motivazione e che, perciò, andavano risentiti»⁷.

In buona sostanza il giudice di secondo grado ha effettuato una diversa valutazione della prova dichiarativa, anche sulla scorta di una diversa disamina del residuo compendio probatorio composto per lo più da prove documentali e cioè a dire la diversa valutazione di quella che parte della dottrina ha definito come “attendibilità estrinseca” dell’apporto dichiarativo, circostanza che da sola non esclude l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale⁸. Per la Corte inoltre, il fatto che il novellato comma 3-*bis*, nel prescrivere l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria, faccia riferimento al solo P.m. appellante, non esclude *tout court* l’esistenza di un identico obbligo anche quando ad impugnare sia la sola parte civile, e ciò in forza del principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l’art. 3 della Carta costituzionale.

3. *L’analisi dell’istituto: un obbligo non del tutto vincolante* - La decisione della Seconda sezione si va ad inscrivere in quel travagliato sentiero delineato dal susseguirsi di numerosi interventi giurisprudenziali facendo, almeno apparentemente, un ulteriore passo in avanti. La *ratio* sottesa all’istituto in parola è ormai nota. Il giudice di secondo grado che intenda riformare in senso negativo la sentenza di proscioglimento resa dal giudice di prime cure, deve procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva ai fini della condan-

⁷ § 4 del considerato in diritto della sentenza annotata.

⁸ Sul tema GIUNCHEDI, *Ulisse approda a Itaca. Le Sezioni unite impongono la rilevanza di ufficio dell’omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale*, cit., 7; DELL’ANNO, *La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello*, cit., 195; AIUTI, voce *Appello (rinnovazione del dibattimento in)*, cit., 11.

na, solo in questo modo potrà riuscire a superare una presunzione di non colpevolezza resa ancora più forte dalla stessa sentenza di proscioglimento e ciò anche quando la rivalutazione riguardi solo l'aspetto civilistico della vicenda «essendo anche in questo caso in gioco la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica»⁹. In altre parole, per superare questa presunzione di livello superiore che si viene a creare dopo una sentenza assolutoria, non può esservi altro metodo che quello epistemologicamente più affidabile e cioè a dire attraverso la riassunzione in contraddittorio tra le parti ed in piena operatività dei principi di oralità e immediatezza. In questo modo, la prova dichiarativa ammessa ed arrivata in dibattimento come un diamante grezzo, viene rifinita dal fuoco incrociato innescato dalle domande poste dalle varie parti processuali, cominciando così poco alla volta a risplendere della luce che concorrerà ad illuminare la camera di consiglio del giudice. Il giudice di appello che intenda operare l'*overturning* sfavorevole, anche solo agli effetti civili, della sentenza assolutoria deve pertanto cercare di superare le informazioni scaturenti dal materiale probatorio non ritenuto idoneo a giustificare una condanna, poiché, mentre per convertire una condanna in assoluzione può essere sufficiente un'attività demolitiva, per il passaggio contrario è necessaria un'attività costruttiva resa possibile solo da un contatto diretto con la fonte di prova¹⁰. In ogni caso, in presenza del rovesciamento della sentenza di assoluzione, ciò che sicuramente non deve mai mancare, è una congrua e rafforzata motivazione, quale strumento di controllo per eccellenza di una decisione che può corroborare una condanna solo se oltre a suffragare le tesi dell'accusa con le dovute conferme probatorie non contraddette, è anche in grado di smentire con puntualità eventuali soluzioni alternative¹¹; in quanto «nella motivazione confluiscono insieme la

⁹ Cass., Sez. un., 28 aprile 2016, Dasgupta, cit., § 8.5 del considerato in diritto.

¹⁰ DELL'ANNO, *La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello*, cit., 209.

¹¹ Altrimenti non si vede come il solo fatto di ripetere la prova testimoniale, magari a distanza di anni, possa essere garanzia di un processo più equo. Non è da sottovalutare il fatto che, con il passare del tempo, il teste tenderà a ricordare di più quello che aveva precedentemente dichiarato, che il fatto in sé.

giustificazione di una tesi e la convincente confutazione della tesi opposta e della persuasività dei mezzi volti a sostenerla»¹².

Inutile in questa sede soffermarsi più del dovuto in merito a quanto i principi appena espressi stonino palesemente con la configurazione attuale del giudizio di appello, sempre più legato ad una tipologia di giudizio deputata alla *revisio prioris instantiae*, la cui fase istruttoria si risolve nella maggior parte dei casi nella rilettura degli atti formati durante il processo di prime cure, in virtù di una presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale già precedentemente svolta.

Tali considerazioni trovano ancor più conforto soprattutto in questo periodo di pandemia globale, nel quale con la L. 18 dicembre 2020, n. 176 è stata introdotta la trattazione scritta dell'udienza d'appello, attuata mediante lo scambio di memorie, al cui epilogo vede una decisione in camera di consiglio, adottata in assenza delle parti e poi notificata ai difensori¹³. Nonostante i buoni propositi di cui si arma l'istituto in argomento, la stortura è piuttosto lampante, il comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p., sembra innestare all'interno del giudizio di seconda istanza un corpo estraneo che tenta un maldestro avvicinamento al modello di giudice di seconde cure come *novum iudicium*, mal tollerato da un mezzo di impugnazione che per contro si palesa nella prassi giudiziaria come parzialmente devolutivo, a critica libera, ed ancora troppo spesso cartolare. Si tratta di un vero e proprio *deficit* strutturale che di fatti rende quasi evanescenti gli sforzi della giurisprudenza e del legislatore, e non permette di far operare a pieno regime quello che è a tutti gli effetti un obbligo non del tutto vincolante. Lo stesso mezzo attraverso il quale il giudice da contezza della propria scelta di rinnovare o meno l'istruttoria e cioè a dire l'ordinanza di cui al comma 5 dell'art. 603 c.p.p., presumibilmente in ragione di esigenze di economia processuale, è corredata da congrua motivazione solo nell'ipotesi in cui il giudice pervenga a risposta positiva; in caso di riscontro

¹² Impossibile trovare parole migliori di quelle utilizzate da GAITO, *Impugnazioni e altri controlli*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da Gaito, Torino, 1998, I, 11 in questa "immagine" che offre della motivazione.

¹³ Il difensore che intenda avvalersi della trattazione orale ne deve fare espressa richiesta.

negativo – sebbene la norma di fatto non compia alcuna distinzione tra i due opposti esiti – in ossequio alle indicazioni fornite dalla granitica giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, le motivazioni vengono riportate solo all'interno della sentenza dove il giudice darà conto del perché ha ritenuto sufficienti gli elementi probatori già acquisiti¹⁴. A parere pressoché unanime della dottrina¹⁵ sarebbe invece auspicabile che anche – e soprattutto – l'ordinanza che rigetta la richiesta di rinnovazione sia dotata di un'ideale motivazione, poiché la soluzione inversa oltre a degradare il diritto alla prova in prospettiva non tollerabile alla luce del giusto processo, limita fortemente le strategie processuali delle parti, le quali, conoscendo preventivamente la sorte delle richieste istruttorie, avrebbero la possibilità di modificare i rispettivi *petiti*, ovvero di concludere accordi risolutivi del giudizio di secondo grado, in linea con il principio della ragionevole durata del processo penale¹⁶.

4. *Il giudice del(l'atipico) rinvio* - Dalla sentenza annotata si ricava un altro interessante principio di diritto, anch'esso in grado di provocare molteplici spunti di riflessione e pertanto sicuramente degno di menzione. Per la Seconda sezione in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile avverso l'assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Corte quindi ritiene di dover applicare anche nel caso di specie l'art. 622 c.p.p., norma invero già definita *pastiche* da autorevo-

¹⁴ Cass., Sez. V, 11 maggio 2015, n. 32427, in *De Jure*; Cass., Sez. II, 16 ottobre 2014, n. 47695, *ivi*; Cass., Sez. IV, 5 luglio 2013, n. 46193, *ivi*; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2006, Galliano, in *Mass. Uff.* n.226977; Cass., Sez. II, 4 novembre 2003, Marzullo, *ivi*, n.226977; Cass., Sez. VI, 18 giugno 2003, A., *ivi*, 226309; Cass., Sez. V, 18 marzo 2003, P., *ivi*, n. 225632; Cass., Sez. VI, 13 febbraio 2003, B., *ivi*, n. 224676; Cass., Sez. I, 10 ottobre 2002, Di Gioia, *ivi*, 223985.

¹⁵ Vedi per tutti FIORIO, *La prova nel giudizio di appello*, in *La prova penale*, diretto da Gaito, Torino, 2008, II, 954 e PERONI, *L'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello*, Padova, 1995, 214.

¹⁶ Sempre FIORIO, *La prova nel giudizio di appello*, cit., 954; ma anche SURACI, *Rinnovazione del dibattimento e fisionomia del giudizio di appello*, cit., 133.

le dottrina¹⁷, che si occupa delle situazioni in cui il “lavoro” del giudice penale sia terminato e l’annullamento operato dalla Suprema Corte riguardi solamente questioni civilistiche.

Da una prima lettura sorgono spontanei alcuni interrogativi, difficilmente dissipabili dalla ermetica motivazione della sentenza annotata, in merito a quali principi dovranno uniformare la rinnovazione dell’istruttoria a cui si dovrà necessariamente dare luogo come previsto dalla stessa Corte nel suo vincolante principio di diritto.

La risposta a tale quesito è stata fornita recentemente dalle Sezioni unite “Cremonini” intervenute a dirimere la complessa questione¹⁸ e che hanno stabilito i criteri operativi che sono stati poi ribaditi dai giudici della pronuncia in commento. Innanzitutto per le Sezioni unite della Corte di cassazione, in tutti i casi di annullamento della sentenza ai soli effetti civili, deve essere necessariamente applicata quella controversa norma di cui all’art. 622 c.p.p.. La stessa Corte, nel continuare a tessere le proprie motivazioni, sottolinea poi che la fase processuale che si viene ad instaurare a seguito dell’annullamento, deve essere considerata un vero e proprio nuovo giudizio a cui dovranno essere applicate le regole del processo civile. Nell’adottare tale ermeneutica il giudice di legittimità sembra però dimenticarsi che nel caso specifico il tipo di rinvio che si viene ad incardinare a seguito della cassazione della sentenza è senza dubbio un rinvio di tipo prosecutorio con tutto ciò che ne deriva in termini di interconnessione tra quanto già pronunciato e quanto si dovrà pronunciare, atteso che in casi come questi il contenuto decisorio della sentenza cassata deve necessariamente agire come fulcro obbligatorio di riscontro nella considerazione dell’interesse dell’imputato¹⁹.

¹⁷ CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2001, 1140, secondo il quale «la parte civile rinviata in appello, come prevede l’art. 622, perderebbe un grado, se non fossero mai state emesse decisioni sui danni, perché ogni volta l’imputato risultava prosciolto. E’ norma non applicabile: i codificatori vi hanno trasposto una massima avulsa dal sistema; e siccome le ruote della procedura girano da sole dal “pastiche” nascono dei paradossi».

¹⁸ Per una ricostruzione accurata della vicenda ed alcuni spunti di riflessione interessanti DAMOSSO, *Rinnovazione e rinvio ai soli effetti civili. Tra soluzioni necessitate e incongruenze processuali*, in *Cass. Pen.*, 2021, 2719 e ss..

¹⁹ AMODIO, *Rinvio prosecutorio e reformatio in peius*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 544.

Ebbene, appare *icto oculi* manifesto come questa interpretazione giurisprudenziale non tenga in debita considerazione gli interessi penalistici che ancora residuano in tipologie di annullamento come quelle relative al caso di specie, e cioè a dire gli annullamenti ai soli effetti civili che la Suprema Corte esperisce sulle sentenze di appello che abbiano trasformato un proscioglimento in condanna senza aver effettuato la prevista rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Sul punto è opportuno rammentare che la pretesa civile nel processo penale ha come presupposto l'accertamento del fatto di reato così come previsto dall'art. 185 c.p., di conseguenza - ancor di più nella casistica qui presa in considerazione ove non si tratta solo di stabilire il *quantum* risarcitorio ma anche *l'an debeatur* e nonostante il giudice delle leggi abbia escluso, con motivazioni tutt'altro che ineccepibili, che in casi analoghi vi debba essere un accertamento della responsabilità penale effettuato "sotto traccia" al solo fine di poter poi essere in grado di decidere anche in merito alle collegate questioni civili²⁰ - l'attività istruttoria da ripetere non dovrebbe avvenire secondo le stringenti regole del processo civile ma dovrebbe essere permeata dalle più estese garanzie del processo penale e ciò anche in considerazione della maggior protezione di cui dovrebbe godere l'imputato quale soggetto processualmente più debole, protezione che solo il giardino proibito del processo penale gli potrà riservare²¹.

²⁰ Il riferimento è ai casi di cui all'art. 578 c.p.p., la cui questione di illegittimità è stata ritenuta infondata da Corte Cost., 7 luglio 2021, n. 182, secondo la quale «il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure "incidenter tantum", la responsabilità dell'imputato per il reato estinto. L'art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea».

²¹ La similitudine proviene da FERRUA, *Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione delle prove*, in *Quest. Giust.*, 1998, 85.

La soluzione prescelta invece dal giudice di legittimità sembra a prima vista avvantaggiare, come se peraltro non la fosse già abbastanza²², la parte civile a discapito dell'imputato, essa di fatto, in virtù dell'efficacia extrapenale degli accertamenti contenuti nella sentenza cassata con rinvio, gioverebbe dei poteri istruttori esercitati dal P.m. senza soffrire delle connesse limitazioni, oltre che del ben più indulgente canone probatorio del "più probabile che non" ai fini dell'accertamento delle proprie pretese²³. E' d'altro canto vero però che in caso di proscioglimento in sede penale *ex art. 530, co. 2, c.p.p.* nulla vieterebbe alla parte civile di promuovere a prescindere un autonomo giudizio, innanzi al giudice civile competente per valore, dove potersi giovare in ogni caso di tutte quelle predette situazioni favorevoli oramai cristallizzate nell'ambito dell'istruttoria effettuata nel corso del rito criminale, come altrettanto indubbio è il fatto che una minor promiscuità tra l'alveo penale e l'alveo civile aumenterebbe sensibilmente l'efficienza delle due tipologie di giudizio in esame; da questo punto di vista la pronuncia annotata si allinea comprensibilmente nell'ottica della separazione dei due giudizi. Del resto che l'ordinamento giuridico italiano stia perseguendo il *c.d. favor separationis* e stia cercando, ammirevolmente e poco alla volta, di traslare le pretese civilistiche dal processo penale al più congeniale giudizio civile non è certo una novità²⁴, ma così facendo si rischia di incorrere nuovamente in quello che nei primi anni di vigenza del codice Vassalli veniva definito da una parte della dot-

²² Si pensi banalmente al solo fatto che pur essendo parte processuale, alla parte civile è concesso di prestare giuramento ed assumere la qualità di testimone puro con la conseguenza che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, talvolta sono sufficienti le sole sue deposizioni a giustificare una condanna "*Beyond Any Reasonable Doubt*".

²³ In tal senso MONZILLO, *Annullamento della sentenza di condanna ai soli effetti della responsabilità civile per violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: quale giudice per il giudizio di rinvio?*, in *Sist. Pen.*, 3 giugno 2020, che a corollario sottolinea efficacemente che «l'ordinamento processualcivilistico non conosce la categoria dell'inutilizzabilità, con la conseguenza che, in base al principio del libero convincimento, il giudice civile può trarre elementi di prova persino dalle dichiarazioni "auto-indizianti", oggetto del divieto probatorio di cui all'art. 63 cod. proc. pen».

²⁴ Al riguardo si veda, Cass., Sez. un. civ., 21 maggio 2019, n. 13661 in *D & G*, 2019, con nota di Renato Savoia.

trina come fattore H2²⁵ (*Horror Hereditatis*), ovvero, trasponendo tali osservazioni nel caso in esame, la paura di attribuire qualche potere in più al giudice penale, spostando così di nuovo il baricentro verso il processo penale, a discapito del designato giudizio civile. Nessuno vuole mettere in dubbio la bontà del *favor separationis* ed il fatto che il giudizio civile sia il luogo più adatto alla soddisfazione delle pretese civilistiche, ma appare quantomeno distonico cassare una sentenza censurando il vizio di motivazione (o la violazione di norme processuali se pronuncia emessa successivamente all'entrata in vigore della riforma "Orlando"), per il mancato rispetto del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e poi deputare il relativo giudizio di rinvio prosecutorio ad un giudice conformato al canone probatorio del "più probabile che non" e dotato di mezzi istruttori certamente meno performanti. Non si può omettere di considerare d'altra parte che la soluzione opposta rischia invece di sovraccaricare ed affidare troppe e diverse incombenze al giudice penale che si ritroverebbe a dover modulare i propri poteri in punto di prova in base alla tipologia di decisione da dover prendere²⁶.

Ben venga quindi l'invito a optare per il giudizio civile rivolto da dottrina e giurisprudenza al danneggiato dal reato, in modo tale da provare ad ottenere nel contempo l'auspicabile effetto indiretto di riequilibrare il duello del processo penale che di fatto nella maggior parte dei casi vede l'imputato dover fronteggiare ben due avversari invece che nessuno. Non è certo questo il luogo dove poter ampiamente dissertare in merito all'evidente nocività, che si riverbera sul corretto accertamento della responsabilità penale, originata dalla presenza di quella che a breve assumerà la denominazione di "vittima del rea-

²⁵ AMODIO, *Affermazioni e sconfitte della cultura dei giuristi nella elaborazione del nuovo codice di procedura penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 899, definiva gli estensori del Progetto del nuovo codice di rito «prigionieri di una sorta di "horror hereditatis" rispetto al giudice istruttore».

²⁶ Secondo SANTORIELLO, *Un processo penale servo La Consulta attenua lo standard probatorio agli effetti civili*, in *questa Rivista*, 2021, 3, 7, «il processo penale diventa così un sistema "multicolore", una sorta di arlecchino servo di più padroni che, come la maschera goldoniana (che non a caso si denominava Truffaldino a richiamare la sua natura indistinta ed incerta), deve inventare trucchi ed inganni, cangiando la propria natura ed i propri compiti, per assolvere ai troppi diversi comandi dei suoi padroni».

to²⁷ e cioè a dire l'attuale persona offesa (ancor più se costituita parte civile) all'interno del processo penale, una parte processuale, che perseguendo un proprio interesse personale (ed economico), siede in aula di fianco al P.m cercando di ottenere la condanna dell'imputato di turno ed i correlati effetti civili²⁸, ma pur in questa sede si deve rilevare che un orientamento giurisprudenziale di tal guisa, rischia di rendere ancor più difficoltoso il lavoro dell'imputato nel suo processo. Al riguardo, chiudendo questa breve digressione sull'argomento, si rammenta che già Carnelutti sosteneva che il processo penale è il giudizio dell'essere mentre il processo civile è il giudizio dell'avere e pertanto solo quest'ultimo deve essere considerato il luogo adatto per avanzare pretese civilistiche di sorta.

In definitiva, bene dividere i due alvei processuali²⁹, ciascuno caratterizzato dalle proprie regole di giudizio e ciascuno predisposto al proprio scopo³⁰, ma il tutto non deve ricadere a discapito dell'imputato, il soggetto più debole e più bisognoso di garanzie all'interno del processo.

5. Considerazioni conclusive: il comma 3-bis sedotto e abbandonato – I due principi di diritto espressi dalla Seconda sezione rivelano una manifesta asin-

²⁷ Per MAZZA, *Tradimenti di un codice. La procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, Torino, 2020, 83, la vittima del reato si potrebbe icasticamente definire come un soggetto in cerca di giustizia privata portatore di una vera e propria pretesa punitiva e talvolta addirittura di una pretesa di prevenzione della pericolosità sociale dell'indagato.

²⁸ Sul tema GAITO - SANTORIELLO, *Ma davvero il processo penale è luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?*, in *questa Rivista*, 2013, 401, osservano efficacemente che «la presenza di tali soggetti nel procedimento da reato serve ad affiancare la parte pubblica nella richiesta di punizione del responsabile, a sollecitare – non un ristoro del pregiudizio subito, quanto – una maggiore attenzione della giustizia penale sulla vicenda, il cui accertamento, se lasciato alla sola iniziativa dell'organo inquirente, rischierebbe di essere superficiale e parziale. In questo modo, dunque, il danneggiato agisce non al fine di ottenere un risarcimento, ma reca un contributo all'accertamento dei fatti ad opera della pubblica accusa, onde meglio dimostrare la responsabilità dell'imputato».

²⁹ La locuzione è tratta da Corte Cost., 19 marzo 2001, n. 75, § 2 del considerato in diritto che già in tempi non sospetti evidenziava un'eccessiva promiscuità tra il giudizio penale ed il giudizio civile e gettava le basi per la futura separazione.

³⁰ Ancora GAITO - SANTORIELLO, *Ma davvero il processo penale è luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?*, cit., 402, «sono due logiche deliberative assolutamente divergenti, dirette alla tutela di bisogni dissimili e devono operare, proprio in ragione di tale loro diversità, in luoghi diversi onde non confondersi e non rischiare di trasferire una di queste modalità decisionali in un topos che non gli appartiene».

cronia. Da un lato si ritiene doverosa la rinnovazione dell'istruttoria così da poter condannare l'imputato, anche se "solo" agli effetti civili, utilizzando il metodo epistemologicamente più affidabile, dall'altro si affida tale imprescindibile attività ad un giudizio che gode di criteri e di canoni probatori ben al di sotto del *minimum standard* previsto dal giusto processo penale.

Del resto, volgendo uno sguardo al futuro prossimo, il primo dei due principi poc'anzi enucleati esce già profondamente ridimensionato dalla nuova riforma del processo penale. La lettera "1" dell'art. 13 L. 27 settembre 2021, n. 134, prevede infatti che nell'esercizio della delega il legislatore deve orientarsi al seguente criterio: «nel caso di appello contro una pronuncia di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado». Evitando di fare previsioni a delega non ancora esercitata, quello che sicuramente emerge è un colossale *retro front* senza dubbio frutto di una logica ispiratrice della riforma che vede come sua protagonista assoluta una maggiore economia dei tempi del processo penale. Il preciso riferimento alle prove già assunte nel corso del giudizio di primo grado sembra infatti tagliare radicalmente fuori dai giochi quantomeno il rito abbreviato, in aperto contrasto con quanto affermato dalle ben note Sezioni unite Patalano³¹ nonché da una puntuale decisione della Consulta³², la quale, con robuste motivazioni, aveva sgombrato il campo da

³¹ Cass., Sez. un., 19 gennaio 2017, Patalano, cit..

³² Corte cost., 20 marzo 2019, n. 124 motivava che «L'allungamento dei tempi processuali conseguente all'obbligatoria rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non potrebbe infatti essere ritenuta irragionevole, dal momento che tale rinnovazione dovrebbe viceversa ritenersi imposta dall'esigenza di tutelare il principio del "giusto processo" sotteso all'intero art. 111 Cost. e a sua volta direttamente collegato alla presunzione di innocenza enunciata dall'art. 27 Cost. Come affermato dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 14 aprile 2017, n. 18620, infatti, il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, ingenerato dal contrasto tra la sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato e la potenziale revisione del giudizio liberatorio da parte del giudice di appello, sarebbe superabile solo mediante il ricorso al *metodo migliore per la formazione della prova* e, dunque, mediante l'esame diretto delle fonti dichiarative»; per BELLUTA, *Tra legge e giudice: la corte costituzionale "approva" la nuova fisionomia della rinnovazione probatoria in appello, come interpretata dalle sezioni unite*, in *Dir. pen. con.*, 2019, 6, 39 e ss., i dubbi di costituzionalità sollevati dalla Corte di appello di Trento, sono dubbi poco fondati poiché «per quanto varie ed argomentate, le censure avanzate dalla Corte territoriale non appaiono granitiche. Al contrario, potrebbe essere sufficiente ri-

ogni dubbio in merito all'eventuale incompatibilità del rito in parola con il principio di ragionevole durata del processo, ritenendo infondate tutte le questioni di legittimità promosse in tal senso e quindi allineandosi perfettamente ai parametri sovranazionali³³. E' tuttavia indiscusso però che le finalità da perseguire adesso sono cambiate e non sarebbe pertanto inverosimile preconizzare nel futuro prossimo l'avvento di una decisione del giudice delle leggi orientata in direzione diametralmente opposta, che consideri, nell'ottica del processo penale *smart*, la rinnovazione dell'istruttoria nel rito abbreviato d'appello una vera e propria teratologia processuale da censurare, atteso che, «posto l'obbiettivo, la procedura penale del fine riuscirà sempre a giustificare i mezzi impiegati per il suo raggiungimento»³⁴.

percorrere le contro-argomentazioni spese dall'Avvocatura dello Stato per capacitarci della fragilità degli argomenti invocati. In ordine alla presunta violazione del tempo ragionevole del processo, appare condivisibile ritenere che una parentesi istruttoria in appello sia più che compatibile con l'esigenza di giudicare conoscendo, soprattutto laddove tale giudizio si orienti nel senso dell'overturning del proscioglimento in condanna. L'eco delle Sezioni unite Dasgupta risuona con forza, quando sostengono - sulla scia di una paradigmatica affermazione della Corte europea - che contro il dubbio ragionevole sull'innocenza dell'imputato non resta che schierare il metodo migliore per la formazione della prova, cioè a dire l'esame orale. Se paragonata ai benefici che dal "direct assessment of the evidence" possono trarsi, l'ansia prestazionale dettata dal parametro del tempo ragionevole si riduce a poca cosa».

³³ Sulla coesistenza pacifica tra l'istituto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ed il giudizio abbreviato, efficacemente GIUNCHEDI, *Procedimenti speciali e sistema delle impugnazioni*, Pisa, 2019, 104 ss., il quale già non ometteva di considerare che «È naturale che una tale soluzione susciti perplessità in ordine al fatto che, in tal modo, viene meno il "patto" tra Stato ed imputato nel sinallagma economicità-giudizio allo stato degli atti con eventuale premialità in caso di condanna. [...] Va ricordato, però, come l'indirizzo della giurisprudenza di merito sia quello di ritenere troppo "aperto" il tenore del nuovo art. 603, co. 3-*bis*, c.p.p., il quale non distingue tra giudizio celebrato nelle forme ordinarie e quelle dell'abbreviato, tanto da aver sollevato questione di legittimità costituzionale della norma in discorso per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost. sotto il profilo della ragionevole durata del processo (che verrebbe violata nel dar corso nei giudizi abbreviati di appello alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale), della costituzionalizzazione della deroga al contraddittorio per la prova a fronte della rinuncia dell'accusato e della ragionevolezza con cui si deve intendere la parità delle parti nel contraddittorio (nel caso della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, anche nei processi celebrati con il rito abbreviato, si altererebbe il sinallagma costituito dalla premialità in cambio della celerità), nonché in riferimento al controllo accentrato di costituzionalità spettante unicamente alla Consulta. Nel ribadire le considerazioni precedenti, l'accoglimento della questione costituirebbe il ritorno ad una posizione di retroguardia, oramai superata da un'impostazione in linea con i parametri sovranazionali».

³⁴ Testualmente MAZZA, *Tradimenti di un codice. La procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, cit., 190.

In conclusione, in prospettiva *de iure condendo*, è possibile constatare come l'istituto disciplinato dal comma 3-*bis* originariamente previsto dalla Riforma "Orlando", al sempre più evidente e precipuo scopo di evitare ulteriori condanne da Strasburgo³⁵ e che ha vissuto il suo *climax* nel periodo a cavallo delle fioriture giurisprudenziali tra le quali in primo piano spiccano come predette le Sezioni unite Dasgupta, Patalano, Troise e Pavan, sembra essere arrivato così al suo tramonto. L'obbiettivo a cui deve ispirarsi adesso più che mai il processo penale è quello della celerità e dello snellimento dei tempi processuali e nessuna "fastidiosa garanzia" può ostacolare il cammino che porta al raggiungimento di tale scopo.

La parola chiave oggi è efficienza, e l'efficienza deve prevalere a qualunque costo sulle garanzie, così come nel 1992 a prevalere a qualunque costo era il principio di non dispersione della prova³⁶. Ancora una volta il processo penale si risolve in uno strumento nelle mani del legislatore per l'attuazione delle direttive politiche³⁷.

NUNZIO GALLO

³⁵ Al riguardo è sufficiente analizzare la L. n.103 del 2017 nel suo complesso: da un lato l'apprezzabile tentativo di rendere, in determinate circostanze, la rinnovazione dell'istruttoria obbligatoria codificando il comma 3-*bis* all'interno dell'art. 603 c.p.p., dall'altro lato la previsione di limiti più stringenti all'ammissibilità dello stesso mezzo di impugnazione che la ospita.

³⁶ MAZZA, *Tradimenti di un codice. La procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, cit., 61, secondo il quale dietro la vuota retorica dell'efficienza processuale si nasconde il sotteso fine dell'istanza punitiva e quindi la visione manziniana di processo penale come strumento per punire i colpevoli già individuati dal pubblico ministero; in questa ottica «tutto ciò che allontana o rende più difficile la punizione viene considerato d'intralcio all'efficienza repressiva».

³⁷ DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere*, Bologna, 1991, 276.